

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 1 di 32

SOMMARIO

TITOLO I NORME GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Definizioni	3
TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	5
Articolo 3 - Campo di applicazione	5
Articolo 4 - Rumore interno	5
Articolo 5 - Rumore esterno	5
Articolo 6 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici	6
Articolo 7 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti	7
Articolo 8 - Aree soggette a regolamentazione specifica	7
Articolo 9 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi	7
TITOLO III - MANIFESTAZIONI RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	9
Articolo 10 - Campo di applicazione	9
Articolo 11 - Autorizzazioni in deroga - procedimento amministrativo	9
Articolo 12 - Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee	10
Articolo 13 - Orari e durata delle manifestazioni	11
Articolo 14 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi	13
TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	14
Articolo 15 - Campo di applicazione	14
Articolo 16 - Autorizzazioni in deroga	14
Articolo 17 - Orari e limiti di immissione sonora	15
Articolo 18 - Emergenze	15
Articolo 19 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi	15

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 2 di 32

TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI.....	17
Articolo 20 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico	17
Articolo 21 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico	18
Articolo 22 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico.....	21
Articolo 23 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici	22
Articolo 24 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo	22
Articolo 25 - Sanzioni.....	23
TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE	24
Articolo 26 - Risanamento e pianificazione.....	24
Articolo 27 - Emissioni sonore dei veicoli a motore	24
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	25
Articolo 28 - organi	25
Articolo 29 - Entrata in vigore	25
Articolo 30 - Abrogazioni e validità	25
ALLEGATO A - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE.....	26
A.1 - Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 12 giorni anche non consecutivi	26
A.2 Manifestazioni di durata superiore a 12 giorni, anche non consecutivi	26
ALLEGATO B - CANTIERI EDILI, STRADALI, ED ASSIMILABILI	28
B.1 Cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni	28
B.2 Cantieri di durata superiore a 60 giorni	29
ALLEGATO C - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	30
Appendice	31

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 3 di 32


TITOLO I NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO


1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle competenze del Comune di San Canzian D'Isonzo in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, nonché dell'articolo 23 della Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16 "Norme in materia di inquinamento atmosferico e dell'inquinamento acustico".

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Si definiscono:
- a) attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
 - c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
 - d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
 - e) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - f) valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori, i valori limite di immissione sono distinti in:
 - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
 - g) piano comunale di classificazione acustica (abbreviazione PCCA): la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
 - h) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 4 di 32

- i) clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
- j) requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- k) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995;
- l) piano di risanamento acustico: è l'insieme della documentazione di progetto che illustra tutti gli interventi atti a raggiungere gli obiettivi acustici prefissati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica;
- m) valutazione previsionale di impatto acustico e valutazione previsionale di clima acustico: è la documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex Legge 447/1995, articolo 2) seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L.R. 18 giugno 2007 n.16".
- n) recettore: per recettore si intende qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, come definito dall'articolo 2 della Legge 447/95, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti strumenti urbanistici e loro varianti

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 5 di 32

TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

ARTICOLO 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE


1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:
 - a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
 - b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
 - d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
 - e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
 - f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
 - g) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

ARTICOLO 4 - RUMORE INTERNO

1. Il disturbo provocato dallo svolgimento delle attività proprie all'interno delle abitazioni private, con la sola eccezione dei servizi e degli impianti fissi di cui alla lettera e) dell'art. 3, disciplinati nel successivo articolo 6, non è oggetto di regolamentazione da parte del presente titolo.
2. Trova applicazione il D. Lgs. 81/2008 e smi in ordine al superamento dei livelli di esposizione al rumore per i lavoratori.
3. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo 3, lettera c) del presente regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

ARTICOLO 5 - RUMORE ESTERNO

1. Le attività indicate all'articolo 3, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento).

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 6 di 32

2. I servizi e gli impianti indicati all'articolo 3, lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento). Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento).

3. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare di clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione.


ARTICOLO 6 - RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.

2. I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all'entrata in vigore.

3. Nel caso in cui, per un impianto installato antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, venga accertato il superamento dei limiti di cui al comma precedente, la struttura comunale competente emetterà i necessari provvedimenti affinché il proprietario adotti le soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o la riduzione delle emissioni.

4. I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 7 di 32

ARTICOLO 7 - MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI


1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
2. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
3. Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00, fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00. In tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.
4. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica
5. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Comune di San Canzian D'Isonzo secondo le modalità descritte al Titolo IV del presente regolamento.

ARTICOLO 8 - AREE SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA

1. Per le aree caratterizzate dalla compresenza di sorgenti rumorose riconducibili a più attività di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del presente regolamento, il Comune di San Canzian D'Isonzo si riserva la facoltà di emanare eventuali regolamentazioni specifiche al fine di garantire, per il complesso delle emissioni, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento).
Le regolamentazioni specifiche, sentiti i soggetti interessati, sono approvate con atto del Consiglio Comunale, il quale costituisce integrazione dei contenuti del presente Regolamento.

ARTICOLO 9 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 5.160,00, fatto salvo il caso in cui il Piano di Risanamento sia adottato o sia in corso di adozione.

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 8 di 32

2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, la struttura comunale competente ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, art. 2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro il termine fissato dai provvedimenti sovra citati dovrà essere presentato, apposito piano di risanamento rispondente alle normative vigenti.

3. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 ad € 10.329,00 ai sensi dall'articolo 10, comma 3 della Legge 447/1995, nonché con la sospensione delle eventuali autorizzazioni e licenze comunali che autorizzano l'esercizio dell'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o con la riduzione dell'orario di apertura al pubblico.

4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della Legge 447/1995, il Sindaco può ordinare la cessazione dell'utilizzo delle apparecchiature e/o delle attività rumorose.


5. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della Legge 447/1995 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00.

6. L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 7 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/1995.

7. L'inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 7 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge n.3/2003.

8. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'articolo 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

9 L'accertamento delle violazioni sanzionate ai sensi del presente articolo, ad esclusione dei commi 7, 8 e 6 nella sola parte in cui fa riferimento all'articolo 7 del presente regolamento, sarà effettuato mediante rilevazione fonometrica della natura e dell'intensità del rumore da parte dell'A.R.P.A. FVG.

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 9 di 32


TITOLO III - MANIFESTAZIONI RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ARTICOLO 10 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:
 - a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, teatro, cinema all'aperto, esposizioni, mostre e quant'altro di veicoli a motore e luna park e simili;
 - b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo e simili;
 - c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.

ARTICOLO 11 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 10 del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore. Tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Tutte le attività di cui all'articolo 10 del presente regolamento nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico o privato di impianti di amplificazione e diffusione musicale o di veicoli rumorosi con possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale, sono tenute a richiedere al Comune di San Canzian D'Isonzo l'autorizzazione in deroga di cui al comma precedente.
3. Tutte le attività di cui all'articolo 10 del presente regolamento nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico o privato di impianti di amplificazione e diffusione musicale o di veicoli rumorosi che non superano i limiti vigenti per le sorgenti sonore previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale, ad eccezione dei casi disciplinati nel successivo commi 4 e 5, sono tenute a presentare al Comune di San Canzian D'Isonzo, almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione, una dichiarazione con cui si attesti il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.
4. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia di bande o fanfare musicali) oppure caratterizzate da limitato impatto acustico (come riti religiosi di qualsiasi professione, canto di cori anche accompagnati da strumenti acustici non amplificati, concerti della filarmonica purché non amplificata, manifestazioni pubbliche commemorative, a carattere benefico, ludico didattico o sportive con esclusione delle attività motoristiche, ecc.), purché di durata non superiore alle quattro ore, ricomprese nel periodo 8:30 – 24:00 e da svolgersi nelle aree già identificate dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), tavola D.16, ai sensi dell'art. 12 comma 1, non necessitano di autorizzazione ai

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 10 di 32

sensi del presente regolamento. Al di fuori del periodo orario consentito, dovrà essere richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1.

5. Sono altresì esentati dall'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, gli avvenimenti sportivi programmati e/o occasionali, svolti negli impianti ad essi dedicati ed individuati dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica ai sensi dell'art. 12 comma 1, purché di durata non superiore alle quattro ore, ricomprese nel periodo 8:30 – 24:00 e da svolgersi nelle aree già identificate dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), tavola D.16, ai sensi dell'art. 12 comma 1, non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento. Al di fuori del periodo orario consentito, dovrà essere richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1.

6. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire in bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge) al Comune di San Canzian D'Isonzo almeno 40 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

7. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato A del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. All'Ufficio ambiente in fase di istruttoria dell'istanza, è riservata la facoltà di richiedere ad integrazione, la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.

8. L'autorizzazione di deroga di cui al presente articolo viene rilasciata dal responsabile dell'ufficio ambiente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda fatta salva l'eventuale interruzione dei termini per richieste di modifiche o integrazioni all'istanza stessa. Decorso inutilmente il predetto termine la domanda si intende accolta.

9. Il provvedimento di autorizzazione, potrà contenere delle prescrizioni, anche su indicazione dell'ARPA, per l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc.).


10. Per le attività di cui al presente articolo, da svolgersi da parte delle Pro Loco e Associazioni operanti nel territorio, nelle aree di proprietà o in concessione alle stesse, è consentita la presentazione di un'unica istanza di autorizzazione annuale, purché completa del cronoprogramma delle manifestazioni e della documentazione di cui all'Allegato A per singola manifestazione.

11. Ad ogni manifestazione, autorizzata ai sensi del comma 9, il titolare dell'autorizzazione in deroga dovrà provvedere a trasmettere al Comune di San Canzian D'Isonzo, almeno 15 giorni prima, apposita comunicazione di svolgimento della stessa.

ARTICOLO 12 - LOCALIZZAZIONE DEI SITI DESTINATI A MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE

1. Le attività di cui all'articolo 10, lettera a) e c) del presente regolamento, per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, devono svolgersi nelle aree individuate dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di San Canzian D'Isonzo nella tavola dedicata D.16;

2. Le aree di cui al comma precedente possono essere modificate, con atto del Consiglio Comunale, anche su proposta di altri soggetti, entro il 1° marzo di ogni anno e avrà validità a decorrere dal successivo 1° giugno. Tali modifiche non costituiscono variante al P.C.C.A..

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 11 di 32

3. Il Consiglio Comunale, col medesimo atto, può indicare per ogni sito ritenuto potenzialmente critico (in relazione al numero e all'entità delle manifestazioni di cui è stato sede in precedenza), un termine temporale perentorio per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 10 del presente regolamento, e appositi criteri di accoglimento delle stesse, al fine di consentire il rilascio delle autorizzazioni

ARTICOLO 13 - ORARI E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 10 in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, può essere autorizzato dalle ore 9:00 alle ore 24:30.

2. In ogni area destinata a manifestazioni rumorose temporanee individuata dal PCCA di cui all'articolo 12, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, una o più attività di quelle indicate all'articolo 10, lettera a), per un massimo di giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi, e negli orari indicati in tabella 1 e 2 di seguito riportate.


L'ufficio ambiente può derogare ai termini sovra esposti, previa apposita delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.

3 Nell'area individuata dal PCCA nella tavola D.16 non concorrono al conteggio annuo di cui alla tabella 2, le attività di cui all'art. 10 che si svolgono nell'ambito di manifestazioni organizzate dal Comune. Per le manifestazioni organizzate dal Comune che riguardano le attività di cui all'articolo 10 comma 1 lettera a) del presente regolamento nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico o privato di impianti di amplificazione e diffusione musicale o di veicoli rumorosi con possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, sono autorizzate in deroga ai sensi del presente regolamento le attività di intrattenimento o spettacolo esercitate dai titolari delle attività ricomprese nel medesimo comma lettera b) in modo occasionale, nell'ambito ed entro gli orari della manifestazione stessa, previa adesione all'iniziativa da comunicare al Comune di San Canzian D'Isonzo.

3. Presso ogni pubblico esercizio, sito, struttura o quant'altro, ben identificati mediante n° foglio e mappale catastale, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 10, lettere b), per un massimo di 20 giorni complessivi anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare. La consecutività massima consentita è di tre giorni la settimana, con limite orario fino alle 23:30 nelle giornate feriali dal lunedì al giovedì e 24:30 per le giornate di venerdì, prefestive e festive. Il numero delle giornate di intrattenimento musicale interne ad edifici, con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime alla fonte di rumore o comunque significativamente influenzate dallo stesso, può essere ridotto a 12, con frequenza massima di un evento per settimana, a seguito di motivate segnalazioni di disturbo.

Le attività di cui all'art. 10 lettera b) che si svolgono nell'ambito di manifestazioni organizzate dal Comune, non concorrono al conteggio del limite massimo annuo indicato in 20 giorni complessivi.

4. Per i soli casi disciplinati dal precedente comma 3, quando venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per 3 giorni consecutivi, per i 10 giorni successivi la manifestazione non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito;

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 12 di 32

5. E' concessa un'estensione di un'ulteriore mezz'ora (30') dell'orario massimo consentito di cui al presente articolo, per le sole operazioni di smontaggio delle attrezzature e "allontanamento" degli avventori.

Tabella 1

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	NR MAX DI GIORNI PER MANIFESTAZIONE	FREQUENZA	LIMITE ORARIO
CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL, EVENTI FOLCLORISTICI e similari	6	FREQUENZA MASSIMO DI 4 GIORNI PER SETTIMANA (compreso il sound check)	23:30 nelle giornate feriali dal lunedì al giovedì 24:30 nelle giornate di venerdì, prefestive e festive
SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacati, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con intrattenimento danzante, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giose eventi motoristici, ecc.	15	FREQUENZA MASSIMA DI 5 GIORNI PER SETTIMANA	23:30 nelle giornate feriali dal lunedì al giovedì 24:30 nelle giornate di venerdì, prefestive e festive
CINEMATOGRAFO ALL'APERTO	9	FREQUENZA MASSIMA DI 2 PROIEZIONI PER SETTIMANA	24:00
CIRCO E LUNA PARK	21	FREQUENZA MASSIMA DI 5 GIORNI PER SETTIMANA	23:30 nelle giornate feriali dal lunedì al giovedì 24:30 nelle giornate di venerdì, prefestive e festive


	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 13 di 32

Tabella 2

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	DESCRIZIONE SUL N DI GGMAX ALL'ANNO PER SITO
CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL, EVENTI FOLCLORISTICI e similari	20 GG
SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacati, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con intrattenimento danzante, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, eventi motoristici, ecc.	25 GG
CINEMATOGRAFO ALL'APERTO	30 GG
CIRCO E LUNA PARK	21 GG

ARTICOLO 14 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Ai titolari o responsabili delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 11, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00.


1 bis Ai titolari o responsabili delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 11, per le quali non sia stata presentata la dichiarazione di rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00.

2. I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 10, per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 11 del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

4. A seguito di accertamento del mancato rispetto degli adempimenti di cui ai precedenti commi, l'ufficio Ambiente ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 11 o al rispetto di quanto in essa prescritto.

5. L'accertamento delle violazioni sanzionate ai sensi del presente articolo, comma 2, sarà effettuato mediante rilevazione fonometrica della natura e dell'intensità del rumore da parte dell'A.R.P.A. FVG.

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 14 di 32

TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ARTICOLO 15 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali, indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

ARTICOLO 16 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Ai sensi della normativa vigente, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 15 del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

2. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti stabiliti nel vigente P.C.C.A. per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento. Per tale fattispecie il titolare dell'attività dovrà provvedere a dichiarare il rispetto dei suddetti limiti contestualmente alla presentazione di istanze o segnalazioni certificate o denunce in materia edilizia o per la manomissione del suolo pubblico o, nel caso di lavori ed opere pubbliche, in sede di progetto definitivo.


3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 3 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nell'Allegato D del DM 16 marzo 1998. Per tale fattispecie il titolare dell'attività dovrà provvedere a dichiarare il rispetto dei suddetti limiti contestualmente alla presentazione di istanze o segnalazioni certificate o denunce in materia edilizia o per la manomissione del suolo pubblico o, nel caso di lavori ed opere pubbliche, in sede di progetto definitivo.

4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, in bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), al Comune di San Canzian D'Isonzo entro 40 giorni dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose.

5. Le domande di autorizzazione devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato B del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; all'Ufficio Ambiente in fase di istruttoria dell'istanza potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.

6. L'autorizzazione di deroga di cui al presente articolo viene rilasciata dal responsabile dell'area edilizia - urbanistica - ambiente preposta, entro 40 giorni dalla presentazione della domanda fatta salva l'eventuale interruzione dei termini per richieste di modifiche o integrazioni all'istanza stessa.

7. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. L'Ufficio Ambiente preposta al rilascio dell'autorizzazione, può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 15 di 32

tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

8. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'articolo 15 del presente regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti non considerati nella suddetta normativa dovranno essere mantenuti in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

ARTICOLO 17 - ORARI E LIMITI DI IMMISSIONE SONORA

1. Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire agli uffici competenti la relativa attestazione. Tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno (22:00 – 6:00), che si protraggano oltre due notti consecutive, e fatta pervenire agli uffici competenti entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

ARTICOLO 18 - EMERGENZE

1. I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga.


ARTICOLO 19 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Il titolare delle attività di cui all'articolo 15 per le quali non è stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 16 e per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995).


1 bis Il titolare delle attività di cui all'articolo 16 commi 2 e 3 per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995).

2. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 16 sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995) e con la sospensione dell'autorizzazione stessa.

3. A seguito di accertamento del mancato rispetto degli adempimenti di cui ai precedenti commi 1, 1bis e 2 l'ufficio Ambiente ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 11 o al rispetto di quanto in essa prescritto.

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP

4 L'accertamento delle violazioni sanzionate ai sensi del presente articolo, comma 2, sarà effettuato mediante rilevazione fonometrica della natura e dell'intensità del rumore da parte dell'A.R.P.A.

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 17 di 32

TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 20 - DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO


1 Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
- b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
- c) Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici.

2 Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del D.P.R. 227/2011, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

3 Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 2 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

4 In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 18 di 32

ARTICOLO 21 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. I progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), e del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. (Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale) e s.m.i., nonché, a Valutazione d'Incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come previsto dalla L.R. 16/2007 e s.m.i., sono redatti in conformità alle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

2. I progetti relativi alla realizzazione o alla modifica delle opere sottoelencate, sono corredati dalla Valutazione di Impatto Acustico, redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex Legge 447/1995, articolo 2) seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L.R. 18 giugno 2007 n.16:


- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. Le domande o le segnalazioni certificate o le denunce di inizio attività per il rilascio dei seguenti provvedimenti, sono corredate della documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla quale il Comune può acquisire il parere dell'ARPA:

- a. titoli edilizi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b. provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera a)
- c. licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

4. Le attività non soggette alla predisposizione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.


5. Entro 60 giorni dal completamento dell'opera per la quale è stata condotta la valutazione previsionale di impatto acustico, il titolare del progetto (o dell'attività), deve provvedere ad un collaudo acustico dell'opera medesima. Il collaudo sarà effettuato da un tecnico competente in acustica ambientale che redigerà una relazione tecnica conformemente alla normativa vigente. Le misure di collaudo dovranno essere effettuate con riferimento alla normativa tecnica vigente in materia.

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 19 di 32

6. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del D.P.R. 227/2011, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.


Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 2 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 20 di 32

Categorie di attività - Allegato B del D.P.R. 227/2011

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 21 di 32

ARTICOLO 22 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie.


Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a) scuole ed asili di ogni ordine e grado;
 - b) ospedali
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. dell'articolo precedente n. 21;
2. per prossimità definita al punto e), del precedente comma 1 s'intende rispettivamente:
- per gli aeroporti, le aviosuperfici e gli eliporti all'interno delle zone aeroportuali "A", "B", "C" definite dal D.M. 31/10/1997;
 - per le strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali) all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali definite dal D.P.R. n. 142 del 30/03/2004;
 - per le strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) all'interno della prima fascia di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali definita dal D.P.R. n. 142 del 30/03/2004;
 - per le altre tipologie di strade, all'interno della fascia di pertinenza acustica riportata nella tavola D.1.18 "Planimetria fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto" del Piano di zonizzazione acustica, esclusivamente per progetti relativi a nuovi insediamenti residenziali composti da almeno due unità;
 - per le discoteche, circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi e per gli impianti sportivi e ricreativi, all'interno delle apposite aree individuate dalle Amministrazioni Comunali con gli strumenti definiti all'art. 6 comma 1, lettera e) della L. 447/1995;
 - per le ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie definite dal D.P.R. n. 459 del 18.11.1998.

Per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai sensi della lettera e) comma 5 della legge n. 106 del 12.07.2011, l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato può sostituire la cosiddetta relazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico.

3. In fase di istruttoria l'Amministrazione comunale si riserva di acquisire il parere dell'ARPA e di richiedere eventualmente approfondimenti e integrazioni.

4. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio nelle opere di progetto.

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 22 di 32

5. Entro 60 giorni dal completamento dell'opera per la quale è stata condotta la valutazione previsionale di impatto acustico, il titolare del progetto (o dell'attività), deve provvedere ad un collaudo acustico dell'opera medesima. Il collaudo sarà effettuato da un tecnico competente in acustica ambientale che redigerà una relazione tecnica conformemente alla normativa vigente. Le misure di collaudo dovranno essere effettuate con riferimento alla normativa tecnica vigente in materia.

ARTICOLO 23 - VALUTAZIONE PREVISIONALE E RELAZIONE CONCLUSIVA DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

1. La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare obbligatoria per i progetti di nuovi edifici pubblici e privati e dei relativi impianti ed è necessaria per verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici. La documentazione dovrà essere redatta e presentata secondo quanto disposto dall'art. 29 della L.R. 16/2007 ed eventuali s.m.i.

2. Per le opere e strutture di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento, richiede dall'ufficio edilizia privata "la Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici" che è costituita dalla documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti, attestante che le ipotesi progettuali, (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici, sono soddisfatte in opera.

5. La Relazione Conclusiva, di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici, è una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.


ARTICOLO 24 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO

1. La documentazione di cui agli articoli 21, 22 e 23 del presente regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di inizio attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

2. La Relazione Conclusiva di cui all'articolo 23, comma 2, deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 27 della L.R. 11 novembre 2009 n. 19 e s.m.i..

3. Il Comune di San Canzian D'Isonzo si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A., la documentazione di cui agli articoli 21, 22 e 23, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

4. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di un progetto per l'attuazione di specifici interventi, qualora la valutazione di clima acustico evidenzia la necessità di porre in essere

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 23 di 32


specifici provvedimenti mitigatori al fine di rispettare i limiti di legge e ed alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera, da presentarsi in allegato all'istanza di agibilità.

5. L'Amministrazione comunale, con il supporto dell'A.R.P.A., su ricevimento di esposti o a campione, può effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

ARTICOLO 25 - SANZIONI

1. Ai sensi della normativa vigente (L.447/1995), i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'articolo 24 comma 5, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza il Comune di San Canzian D'Isonzo procede alla revoca del certificato di agibilità.

2. La mancata allegazione alle istanze o alle denunce o alle segnalazioni in materia edilizia e regolamentate dalla L.R. 19/2009 e s.m.i. dei documenti previsti nei precedenti artt. 21, 22 e 23 comporta il mancato rilascio del titolo edilizio o l'emissione dei provvedimenti di sospensione e rimessa in pristino previste dalla predetta legge regionale.

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 24 di 32


TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

ARTICOLO 26 - RISANAMENTO E PIANIFICAZIONE

1. Le competenze del Comune in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 30 marzo 2004.
3. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strada già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto 30 marzo 2004, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'articolo 22 del presente regolamento.
4. Nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, si assumono i requisiti tecnici ed i valori limiti da osservare definiti dalle Norme Tecniche di Attuazione del PCCA.

ARTICOLO 27 - EMISSIONI SONORE DEI VEICOLI A MOTORE

1. Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 25 di 32

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28 - ORGANI


1. Il comune di San Canzian D'Isonzo, per le attività di carattere amministrativo, si avvale dell'area Lavori Pubblici, Patrimonio ed Ambiente e dell'area Edilizia privata ed Urbanistica, per quanto di rispettiva competenza.
2. Il comune di San Canzian D'Isonzo per le attività di controllo ai sensi del presente regolamento, si avvale del Corpo di Polizia Municipale e dell'A.R.P.A., stabilendo specifici e comuni protocolli di intesa.

ARTICOLO 29 - ENTRATA IN VIGORE

- 1 Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del comune, a condizione che il Piano di Classificazione Acustica risulti approvato ed efficace.
- 2 Nel caso in cui il P.C.C.A. non sia ancora approvato ed efficace, l'entrata in vigore del presente Regolamento decorrerà dal giorno successivo l'entrata in vigore del P.C.C.A.

ARTICOLO 30 - ABROGAZIONI E VALIDITÀ

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché, tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esso incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 26 di 32

ALLEGATO A - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE


- Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'articolo 10 comma 1 lettera a, del presente regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:
 - (solo per le persone fisiche) generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
 - (solo per le persone giuridiche) ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
 - denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
 - generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione (e di un suo sostituto) che funga da tramite con gli Organi di controllo (A.R.P.A. o Corpo di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
 - elenco numerato della documentazione allegata.
- Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.

A.1 - MANIFESTAZIONI DI DURATA INFERIORE O UGUALE A 12 GIORNI ANCHE NON CONSECUTIVI


- Programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.).
- Planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.
- Descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.).
- Descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

A.2 MANIFESTAZIONI DI DURATA SUPERIORE A 12 GIORNI, ANCHE NON CONSECUTIVI

- Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per le Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 12 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:
 - stima delle emissioni previste e dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 27 di 32

- valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, allegato A, p. 12) riscontrabili nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.
2. Tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 28 di 32

ALLEGATO B - CANTIERI EDILI, STRADALI, ED ASSIMILABILI

1. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'articolo 15 del presente regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- ubicazione del cantiere oggetto della domanda, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica del cantiere (e di un suo sostituto) che funga da tramite con il Servizio Comunale preposto per l'inquinamento acustico e con gli Organi di controllo (A.R.P.A. e Comando di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- elenco numerato della documentazione allegata.

2. Le domande devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.


B.1 CANTIERI DI DURATA INFERIORE O UGUALE A 60 GIORNI

1. Descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;

2. Planimetria in scala (1:1000 o maggiore) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.

3. Descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante.


4. Descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016	
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 29 di 32

B.2 CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 60 GIORNI


Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per i cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:

- stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, allegato A, p. 12) riscontrabili nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO ACUSTICO Commessa: PCCA San Canzian D'Isonzo			Data: 14.07.2016
	File: 033A09PRAD030	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP

ALLEGATO C - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

La Valutazione Previsionale del Rispetto Dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici dovrà contenere gli elementi previsti dalle Linee Guida Arpa Friuli Venezia Giulia e dalla normativa vigente.

	Elaborato: RELAZIONE RACCOLTA DATI E METODOLOGIA			Data:
	Commissa: PCCA San Canzian D'Isonzo			10.02.2016
File: 033A09PRAD01	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 31 di 32


APPENDICE

Tabella A: valori limite assoluti - articoli 2 e 3, D.P.C.M. 14/11/97:

Classi di destinazione d'uso del territorio		Limiti di emissione Leq in dB(A)		Limiti di immissione Leq in dB(A)	
		Tempi di riferimento:			
		Diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)	diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del D.P.C.M. 14/11/97, in attesa dell'adozione della classificazione acustica, si applicano la zonizzazione e i limiti di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 01/03/91:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limiti di accettabilità (immissione) Leq in dB(A)	
	Tempi di riferimento:	
	Diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (articolo 2 D.M. n. 1444/68)	65	55

	Elaborato: RELAZIONE RACCOLTA DATI E METODOLOGIA			Data:
	Commissa: PCCA San Canzian D'Isonzo			10.02.2016
File: 033A09PRAD01	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato AP	Pag. 32 di 32

Zona B (articolo 2 D.M. n. 1444/68)	60	60
Zona esclusivamente industriale	70	70
<i>Non sono definiti limiti di emissione e di attenzione</i>		

Tabella B: valori limite differenziali - articolo 4, D.P.C.M. 14/11/97 (differenza tra il livello di rumore ambientale - prodotto da tutte le sorgenti esistenti - e il livello di rumore residuo - rilevato quando si esclude la specifica sorgente disturbante):

Periodo diurno (06:00-22:00):	+5dB(A)
Periodo notturno (22:00-06:00):	+3dB(A)

Tabella C: valori limite per gli impianti tecnologici - Allegato A, D.P.C.M. 5/12/97, limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio (le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina):

servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)	35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow
servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)	25 dB(A) LAeq